COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL.0171.931921 FAX 0171.931676
e-mail info@comune.tarantasca.cn.it
e-mail certificata: comunetarantasca@eticert.it
sito internet: www.comune.tarantasca.cn.it

Ordinanza n. 5 del 22.03.2016

OGGETTO: Istituzione divieto di transito temporaneo nella Via Piero Bellino.

IL SINDACO

Vista la richiesta pervenuta in data 21.03.2016, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico richiede provvedimento di sospensione temporanea della circolazione per esecuzione lavori di posa tubazioni in Via Piero Bellino;

Vista l'Autorizzazione per la realizzazione di tali scavi ns. prot. n. 1516 del 21/03/2016 a firma del Sindaco di Tarantasca e del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale di Tarantasca;

Ritenuto opportuno, per la pubblica incolumità e per esigenze di carattere tecnico, dare corso al provvedimento di senso unico alternato a vista e del divieto di sosta nel tratto di strada interessato per il seguente periodo: dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del giorno 29.01.2016

per consentire l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D. Lgs 267/2000;

ORDINA

dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del giorno 24.03.2016

è sospesa la circolazione dei veicoli nella Via Piero Bellino nel tratto compreso tra Via San Sebastiano a Via Villafalletto (S.P. n. 25)

La ditta esecutrice dei lavori, è incaricata della tempestiva apposizione dell'idonea segnaletica temporanea;

1)Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

2)Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

3)A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

4)In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.

5)A norma dell'articolo della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Locale.

6)Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

Dalla Residenza Comunale, lì 22.03.2016

IL SINDACO
GIORDANO Bruna